



**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
UNICO DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI
(POR) FESR E FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020**



Il Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE Piemonte, istituito con DGR n. 18-1184 del 16/03/2015, svolge le attività di sorveglianza della programmazione 2014/2020 e delle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2007/2013.

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- l'art. 47, comma 1, paragrafo 2 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che *“Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE”* (Fondi Strutturali e di Investimento);
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014 recante un *“Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei”*;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Programma Operativo Regionale POR FSE Piemonte 2014/2020 approvato con decisione della Commissione C(2014) 9914 del 12/12/2014;
- la DGR n. 57-868 del 29/12/2014 che riapprova il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE e prende atto della decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;
- il Programma Operativo Regionale POR FESR Piemonte 2014/2020 approvato con decisione della Commissione C(2015) 922 del 12/02/2015;
- la DGR n. 15-1181 del 16/03/2015 prende atto della decisione C(2015) 922 del 12/02/2015;
- la DGR n. 18-1184 del 16/03/2015 relativa all'istituzione del Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE Piemonte - Programmazione 2014/2020 con cui sono altresì sciolti il Comitato di Sorveglianza POR FESR 2007/2013 (DGR istitutiva n. 36-7053 del 08/10/2007) e il Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007/2013 (DGR istitutiva n. 60-7429 del 12/11/2007)



ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Composizione del Comitato

1. La composizione del Comitato garantisce, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
2. Il Comitato è composto così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 18-1184 del 16/03/2015.
3. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico attraverso le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento relativo alla pubblicità dei lavori del Comitato.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale (di seguito: Presidente) o, in sua assenza, dall'Autorità di Gestione del Programma delegata dal Presidente (di seguito: Delegato).
5. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
6. I componenti del Comitato si distinguono in membri effettivi aventi diritto di voto deliberativo e membri consultivi.
Su invito del Presidente o del Delegato, possono presenziare alle attività del Comitato di Sorveglianza altri soggetti che hanno la possibilità di apportare il proprio contributo all'attuazione dei POR, pur se non siano membri effettivi del Comitato di Sorveglianza. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione del Comitato viene comunicato ai membri effettivi tramite la Segreteria Tecnica di cui all'art. 10.
7. Alle attività del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente o del Delegato, l'Assistenza Tecnica, il Valutatore indipendente, l'Agenzia Piemonte Lavoro, Tecnostruttura, esperti ed altre Amministrazioni.
8. La composizione del Comitato può essere modificata, attraverso integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti, su proposta del Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno.

Art. 2 – Compiti del Comitato

1. Il Comitato di sorveglianza valuta l'attuazione dei POR e i progressi compiuti nel conseguimento dei loro obiettivi. Esso svolge le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2007-2013 e, in tali casi, si applicano le regole previste dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.
2. Il Comitato di Sorveglianza esamina:
 - a) ogni aspetto che incide sui risultati dei POR;
 - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;



- d) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
 - e) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - f) le condizionalità ex ante non soddisfatte alla data di presentazione dei POR, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
 - g) gli strumenti finanziari.
3. Il Comitato di sorveglianza esamina e approva:
 - a) la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni e ogni revisione degli stessi;
 - b) le relazioni annuali di attuazione e finali;
 - c) il Piano di valutazione dei POR ed eventuali modifiche dello stesso;
 - d) la strategia di comunicazione dei POR;
 - e) eventuali proposte di modifica dei POR presentate dalle Autorità di Gestione.
 4. Il Comitato di sorveglianza può formulare osservazioni alle Autorità di Gestione anche in merito alle azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei Beneficiari.

Art. 3 – Conflitto di interessi

1. I componenti del Comitato qualora in conflitto di interessi in relazione alle attività di sorveglianza e di valutazione dei Programmi operativi ovvero in quanto potenziali beneficiari di progetti cofinanziati con Fondi FESR ed FSE sono tenuti all'astensione obbligatoria dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, da tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.
2. La rappresentanza all'interno del Comitato deve essere assicurata attraverso la nomina di persone che non rivestano cariche dirigenziali in organismi direttamente fruitori di interventi cofinanziati con Fondi FESR ed FSE e che non abbiano responsabilità di gestione di progetti FESR ed FSE.
3. Tutti i componenti del Comitato possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni che riguardino principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione e il corretto avanzamento dei Programmi operativi.

Art. 4 – Protezione dei dati e riservatezza

1. Nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i componenti del Comitato, riguardo all'attività di presentazione di proposte, relazioni sullo stato dei lavori, attività di sorveglianza e valutazione dei Programmi, con l'adozione del presente regolamento danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

Art. 5 – Convocazione e riunioni



1. Il Comitato è convocato dal Presidente o dal Delegato almeno una volta all'anno. L'iniziativa può essere:
 - a) del Presidente o del Delegato;
 - b) della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.
2. I componenti del Comitato ricevono la convocazione, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione.
3. Le riunioni del Comitato possono essere precedute, su iniziativa del Presidente o del Delegato, da consultazioni, riunioni informative o gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.
4. Le riunioni del Comitato si tengono presso la sede della Regione Piemonte o in altra sede, indicata dal Presidente o dal Delegato, all'atto della convocazione.
5. La partecipazione al Comitato è prevista a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna remunerazione o rimborso spese.
6. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti è presente all'inizio dei lavori.

Art. 6 – Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

1. Il Presidente o il Delegato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.
2. Il Presidente o il Delegato, in casi d'urgenza motivata, può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio pervengono ai componenti del Comitato, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesta l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi per posta elettronica o sono resi disponibili, tramite siti web dedicati, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. Al fine della trasmissione a mezzo posta elettronica, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso.
5. In casi eccezionali e motivati i documenti possono essere trasmessi anche successivamente a tale termine.

Art. 7 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la "prassi del consenso" senza far ricorso a votazioni; sono vincolanti anche per i soggetti assenti.
2. Il Presidente o il Delegato, di propria iniziativa o su richiesta di un componente può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione emerge l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.



3. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, il voto può essere rinviato qualora il Comitato lo ritenga opportuno.

Art. 8 – Verbali

1. Al termine dei lavori viene elaborato un documento di sintesi in cui vengono riportate le decisioni adottate.
2. Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente o dal Delegato e dal Responsabile della Segreteria Tecnica, indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, le decisioni assunte, le raccomandazioni del Comitato nonché le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla riunione, la bozza del verbale viene trasmessa ai membri del Comitato; il verbale si intende condiviso approvato se non pervengono osservazioni ostative entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento.
4. Le eventuali richieste di integrazioni o modifiche debbono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato; in tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura scritta attivata dal Presidente (come da seguente art. 9) o, qualora le modifiche siano solo di ordine formale, semplicemente nuovamente inviato ai membri del Comitato.

Art. 9 – Procedura di consultazione per iscritto

1. In caso di urgenza motivata, il Presidente o il Delegato può avviare una procedura di consultazione per iscritto dei componenti del Comitato che deve concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui all'art. 7 commi 2 e 3.
3. I documenti relativi e la proposta di decisione da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto devono essere inviati ai componenti del Comitato i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. La relativa decisione si intende adottata in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
4. La mancata espressione per iscritto del proprio parere, da parte di un componente del Comitato, vale come assenso.
5. Il Presidente o il Delegato informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura di consultazione per iscritto.

Art. 10 – Segreteria Tecnica

1. Il servizio di Segreteria Tecnica del Comitato è in capo alle Autorità di Gestione del POR FESR (Direzione regionale Competitività del Sistema regionale) e POR FSE (Direzione regionale Coesione Sociale) - Programmazione 2014/2020.
2. Al servizio di Segreteria Tecnica sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) assistenza al Presidente o al Delegato nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) elaborazione del calendario indicativo annuale delle riunioni del Comitato;



- c) supporto alla redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato;
 - d) assolvimento dei compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso;
 - e) assolvimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato;
 - f) trasmissione della documentazione, attinente i lavori del Comitato, ai componenti del Comitato stesso;
 - g) gestione delle procedure di consultazione per iscritto di cui all'art. 9;
 - h) pubblicazione della documentazione, attinente i lavori del Comitato, sui siti web dedicati.
3. La Segreteria Tecnica provvede ad inviare ai componenti copia di tutto il materiale presentato nel corso del Comitato, preferibilmente per posta elettronica, entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.
 4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica dei POR FESR e FSE - Programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa ai sensi dei Regolamenti 1083/2006 e 1303/2013.
 5. La Segreteria Tecnica dispone dell'indirizzo di posta elettronica:
segreteriaccs@regione.piemonte.it cui inviare eventuale documentazione.

Art. 11 – Procedure di modifica dei POR

1. Le Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE sottopongono al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica dei POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea.

Art. 12 – Gruppi tecnici di lavoro

1. Il Comitato può istituire alcuni gruppi tecnici di lavoro settoriali e tematici come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.
2. I gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento del Comitato stesso.
3. La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dalle Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo. Possono essere chiamati a partecipare ai gruppi tecnici esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

Art. 13 – Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e sui membri che lo compongono.
2. Per dar adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, l'elenco dei componenti, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione sul website <http://www.regione.piemonte.it/europa2020/> a



- cura del Responsabile della Comunicazione dei POR FESR e FSE Piemonte – Programmazione 2014/2020, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.
3. Il Presidente o il Delegato può provvedere, ove lo ritenga opportuno, alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza.
 4. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente o del Delegato.

Art. 14 – Norme attuative

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con le Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, le norme del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, le disposizioni del POR FESR Piemonte 2014/2020 approvato con decisione della Commissione C(2015) 922 del 12/02/2015, le disposizioni del POR FSE Piemonte 2014/2020 approvato con decisione della Commissione C(2014) 9914 del 12/12/2014 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.
3. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative ai POR FESR ed FSE riferite al periodo di programmazione 2007/2013, valgono le norme dei Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1081/2006, n. 1083/2006, n. 1828/2006 e le pertinenti norme contenute nei rispettivi POR.